CONFERENZA DI ADESIONE ALL'UNIONE EUROPEA – MONTENEGRO –

Bruxelles, 6 novembre 2026 (OR. en)

AD 88/26

LIMITE

CONF-ME 39

PUBLIC

DOCUMENTO DI ADESIONE

Oggetto:	POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA - Capitolo 12: Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria

POSIZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA

Capitolo 12: Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria

Questa posizione dell'Unione europea si basa sulla posizione generale da essa manifestata per la conferenza di adesione con il Montenegro (AD 23/12 CONF-ME 2) ed è soggetta ai principi di negoziato ivi approvati, segnatamente:

– la posizione espressa da una delle parti su un capitolo dei negoziati non pregiudica in alcun modo la posizione che può essere adottata su altri capitoli,

– gli accordi, compresi gli accordi parziali, raggiunti nel corso dei negoziati su capitoli da esaminare successivamente non possono essere considerati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale,

e ai requisiti di cui ai punti 24, 28, 41 e 44 del quadro di negoziazione.

L'UE sottolinea che il Montenegro proseguirà il processo di allineamento all'*acquis* dell'UE, facendo presente la possibilità che un *acquis* supplementare entri in vigore prima dell'adesione o che la pertinente legislazione dell'UE sia aggiornata, al fine di garantirne l'effettiva attuazione e applicazione nonché sviluppare già prima dell'adesione politiche e strumenti il più possibile simili a quelli dell'UE.

L'UE rileva che il Montenegro, nella sua posizione di negoziato AD 4/16 REV 1 CONF-ME 3 e nel relativo addendum AD 59/26 CONF-ME 23, accetta l'*acquis* per il capitolo 12 in vigore al 30 giugno 2026 e dichiara di essere pronto ad attuarlo entro la data di adesione all'Unione europea, tranne per i settori per i quali ha chiesto un periodo transitorio al fine di:

PUBLIC

- essere esentato fino al 31 agosto 2030 dall'applicazione delle disposizioni sui requisiti strutturali di taluni stabilimenti dei settori delle carni, del latte, del pesce e delle uova di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;

- essere esentato fino al 31 dicembre 2030 dall'applicazione delle disposizioni sulla raccolta e la trasformazione del latte crudo non pienamente conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.

A titolo di risposta generale alle richieste del Montenegro, l'UE ricorda la propria posizione generale di negoziato secondo cui le misure transitorie devono essere eccezionali, limitate nel tempo e nella portata nonché corredate di un piano che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'*acquis*. Tali misure non possono dar luogo a modifiche delle regole o delle politiche dell'UE, perturbarne il corretto funzionamento o comportare distorsioni di concorrenza significative.

Dopo un attento riesame e tenendo conto delle misure su cui poggia il quadro normativo e procedurale necessario per l'attuazione e l'applicazione coerenti delle prescrizioni dell'UE in materia di sicurezza alimentare in Montenegro, l'UE ritiene accettabili le richieste del Montenegro, fatti salvi le condizioni e il processo di monitoraggio indicati di seguito.

L'UE ritiene inoltre che l'atto di adesione debba fornire la base giuridica necessaria per adottare le misure transitorie eventualmente necessarie a facilitare il passaggio dal regime esistente in Montenegro a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare. Tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dovrebbe essere possibile adottare dette misure per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.

PUBLIC

Sicurezza generale degli alimenti

L'UE accoglie con favore l'adozione, nell'aprile 2026, di una nuova legge sulla sicurezza degli alimenti. Prende atto del fatto che tale legislazione allinea ulteriormente il Montenegro al regolamento (CE) n. 178/2002 stabilendo i principi e i requisiti riguardanti tutte le fasi della produzione e della distribuzione di alimenti e mangimi, la tracciabilità di alimenti e mangimi nonché gli obblighi e le responsabilità degli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi. L'UE evidenzia che il Montenegro si allineerà ulteriormente al diritto derivato dell'UE in questo settore e lo attuerà.

Per quanto riguarda i **controlli ufficiali**, l'UE accoglie con favore l'adozione, nel maggio 2026, della legge sui controlli ufficiali che si allinea al regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e prepara l'allineamento legislativo in relazione alle norme dell'UE in materia di importazioni. L'UE prende atto dell'intenzione del Montenegro di conseguire il pieno allineamento in questo settore entro il quarto trimestre del 2027. Prende inoltre atto dei progressi compiuti dal Montenegro per quanto riguarda la creazione e lo sviluppo della capacità amministrativa e dell'infrastruttura pertinenti per i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti in conformità dell'*acquis*. Ciò comprende il loro finanziamento, lungo l'intera catena della sicurezza alimentare e al momento dell'ingresso da altri paesi, al fine di garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari. L'UE invita il Montenegro a fornire aggiornamenti periodici in materia fino all'adesione, anche in relazione ai progressi compiuti per quanto riguarda la standardizzazione delle procedure di controllo ufficiali, in particolare il rafforzamento delle capacità amministrative, dei servizi ispettivi, del sostegno ai laboratori e dei controlli alle frontiere.

PUBLIC

L'UE prende atto della decisione del Montenegro di costruire e adeguare sei posti di controllo frontalieri, segnatamente l'aeroporto Golubovci, Božaj, il porto di Bar, Kula, Dobrakovo e Ilino Brdo, come previsto dalla tabella di marcia per l'adeguamento e la costruzione dei posti di controllo frontalieri. Esorta il Montenegro a completare la costruzione, l'adeguamento e l'equipaggiamento dei suoi sei posti di controllo frontalieri ai punti di entrata, in modo che siano pienamente operativi al momento dell'adesione, e a fornire aggiornamenti periodici sui progressi compiuti fino a quando i posti di controllo frontalieri non saranno operativi, compresi piani di emergenza in caso di ritardi. In particolare, l'UE monitorerà i progressi compiuti dal Montenegro nella costruzione e nelle attrezzature del posto di controllo frontaliero per gli animali vivi, dove devono essere effettuati controlli sul benessere degli animali. L'UE prende atto dei piani di emergenza presentati nell'ambito dell'aggiornamento, nel giugno 2026, della suddetta tabella di marcia, che mirano ad affrontare i possibili ritardi nella predisposizione di posti di controllo frontalieri operativi. L'UE sottolinea che entro la data di adesione i posti di controllo frontalieri devono essere pienamente conformi per quanto riguarda l'ingresso di animali e merci. L'UE sottolinea che il Montenegro fornirà regolarmente aggiornamenti sulla costruzione, l'equipaggiamento e lo stato operativo dei posti di controllo frontalieri fino alla piena operatività dei sei valichi di frontiera, tra l'altro presentando almeno una relazione entro luglio 2027 e una entro dicembre 2027. Le relazioni valuteranno lo stato operativo dei sei valichi di frontiera, compresi gli eventuali ritardi individuati, e aggiorneranno gli scenari di emergenza che potrebbero essere attuati.

L'UE sottolinea che il Montenegro deve garantire che tutte le funzioni pertinenti del sistema d'informazione TRACES siano utilizzate in tutti i posti di controllo frontalieri e da tutti gli ispettori in linea con le prescrizioni dell'UE.

PUBLIC

Per quanto riguarda i **laboratori**, l'UE prende atto dei progressi compiuti dal Montenegro nel pianificare la designazione di una rete di laboratori nazionali di riferimento per i controlli ufficiali per ciascun laboratorio di riferimento dell'UE. L'UE prende atto dell'intenzione del Montenegro di designare entro dicembre 2026 i laboratori nazionali di riferimento ed entro giugno 2027 i laboratori nazionali di riferimento che saranno situati in uno Stato membro dell'UE. L'UE prende atto degli investimenti in corso del Montenegro per l'adeguamento delle capacità di laboratorio attraverso l'ammodernamento delle attrezzature e lo sviluppo di metodi accreditati per la rete di laboratori del paese. L'UE prende atto delle informazioni molto dettagliate relative alle capacità di laboratorio, alla pianificazione della designazione dei laboratori nazionali di riferimento, alle carenze esistenti e alle soluzioni per affrontarle, fornite nella tabella di marcia riveduta sui laboratori nazionali di riferimento da completare entro luglio 2026. L'UE rileva che il Montenegro dovrà proseguire gli sforzi affinché la sua rete di laboratori nazionali di riferimento per tutti i settori pertinenti in materia di salute degli animali, salute delle piante e sicurezza dei mangimi e degli alimenti sia operativa entro la data di adesione. L'UE esorta il Montenegro a completare il laboratorio fitosanitario nazionale di riferimento. L'UE sottolinea inoltre l'importanza di garantire l'accreditamento tempestivo e il funzionamento efficace del laboratorio fitosanitario nazionale di riferimento. L'UE si aspetta che il Montenegro fornisca aggiornamenti periodici fino all'adesione, tra l'altro presentando almeno una relazione di aggiornamento entro la fine del secondo trimestre del 2027 e un'altra entro la fine del quarto trimestre del 2027, per quanto riguarda i) i laboratori nazionali di riferimento designati, ii) le azioni, individuate nella tabella di marcia e volte a colmare le lacune individuate, che sono state attuate e che devono essere attuate e iii) la costruzione, l'equipaggiamento e lo stato operativo del laboratorio fitosanitario nazionale di riferimento.

L'UE sottolinea la fondamentale necessità che il Montenegro garantisca l'accreditamento ISO/IEC 17025 per tutti i laboratori che effettuano controlli ufficiali, assicurando la piena equivalenza ai requisiti dell'UE, e designi formalmente l'intera rete dei laboratori ufficiali e dei laboratori nazionali di riferimento, come previsto dal regolamento (UE) 2017/625, anche stabilendo mandati chiari, competenze definite e meccanismi di coordinamento operativo. L'UE si aspetta che il Montenegro fornisca aggiornamenti periodici al riguardo.

PUBLIC

L'UE riconosce i progressi compiuti dal Montenegro nel ricorso all'assistenza tecnica e nella cooperazione con gli Stati membri dell'UE al fine di garantire una copertura completa delle analisi conformemente all'*acquis* dell'UE. Si aspetta che il Montenegro prosegua il processo di allineamento all'*acquis* e la sua effettiva attuazione in questo settore.

L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro sulle norme di controllo e le specifiche norme di controllo in materia di prodotti di origine animale. Sottolinea l'importanza che il Montenegro rafforzi la sua capacità amministrativa di effettuare controlli in conformità dell'*acquis* in questo settore, in quanto è fondamentale che il sistema di controllo sia pienamente operativo entro la data di adesione.

L'UE prende atto dell'istituzione di un quadro per il rafforzamento delle capacità amministrative e del sistema dei controlli ufficiali e invita il Montenegro ad affrontare le eventuali carenze rimanenti nel settore del benessere degli animali per quanto riguarda l'effettuazione di controlli efficienti e basati sul rischio (presso gli allevamenti, durante il trasporto e al momento della macellazione).

Per quanto riguarda il **quadro istituzionale**, l'UE prende atto con soddisfazione dell'adozione da parte del Montenegro, nel dicembre 2025, del codice sull'organizzazione interna e la sistematizzazione dell'amministrazione per la sicurezza alimentare e gli affari veterinari e fitosanitari, in base al quale il 23 luglio 2026 il paese ha adottato il piano d'azione riveduto per il rafforzamento delle capacità amministrative in questo settore. L'UE incoraggia il Montenegro a riferire periodicamente in merito all'attuazione del piano d'azione, che prevede l'assunzione di 147 funzionari entro il 2030, in particolare 26 funzionari nel 2026, 31 funzionari nel 2027 e 30 funzionari all'anno in ciascuno dei tre anni successivi. Invita il Montenegro a seguire da vicino le raccomandazioni della Commissione europea per quanto riguarda le norme in materia di imparzialità e conflitto di interessi. Per garantire il rispetto dei requisiti dell'UE su tali principi fondamentali, l'UE si aspetta che le autorità rafforzino le garanzie pertinenti sia nella pubblica amministrazione che nei servizi delegati. L'UE si aspetta che, fino al termine del piano d'azione sulla capacità amministrativa, il Montenegro presenti due volte all'anno relazioni sulle risorse umane che restano da assumere e su scenari alternativi per affrontare eventuali carenze.

PUBLIC

Politica veterinaria

Per quanto riguarda la salute degli animali, l'UE accoglie con favore l'adozione da parte del Montenegro, nel giugno 2026, della nuova legge sulla salute degli animali, che si allinea al regolamento (UE) 2016/429 e rappresenta la base giuridica per l'ulteriore allineamento alla legislazione dell'UE nell'ambito di tale quadro. L'UE prende atto del fatto che la legge entrerà in vigore nel 2027 ed esorta il Montenegro a proseguire l'allineamento legislativo e l'attuazione della pertinente legislazione in materia di salute degli animali nell'ambito di questo e di altri quadri, garantendo nel contempo la piena conformità all'*acquis* e la sua effettiva attuazione in questo settore al momento dell'adesione.

L'UE esorta il Montenegro a garantire l'efficace attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per la brucellosi e la tubercolosi, che è fondamentale per la salute degli animali e il settore del latte crudo nonché per l'adeguamento degli stabilimenti pertinenti affinché soddisfino i requisiti dell'UE in materia di igiene. L'UE si aspetta che, fino all'adesione, il Montenegro presenti due volte all'anno relazioni su tale attuazione. In particolare, l'UE si aspetta che il Montenegro fornisca prove chiare e verificabili volte a dimostrare che altre attività ufficiali connesse alla salute degli animali sono attuate efficacemente nella pratica e sono in grado di garantire un'individuazione tempestiva e una risposta efficace per quanto riguarda i rischi per la salute degli animali in tutto il territorio, comprese informazioni sulle autorità competenti, sulla ripartizione delle responsabilità, sulle procedure e sulle risorse previste per l'attuazione delle attività ufficiali in questo settore.

L'UE sottolinea l'importanza di conseguire, al momento dell'adesione, la piena conformità all'*acquis* e la sua attuazione in materia di benessere degli animali, tanto negli allevamenti quanto durante il trasporto e al momento dell'abbattimento. Ciò è essenziale per salvaguardare la fiducia pubblica nella produzione alimentare, rispondere alle aspettative dei cittadini dell'UE relative a elevati standard di benessere degli animali e garantire una concorrenza leale per i produttori degli Stati membri che operano attualmente nel mercato interno.

L'UE prende atto del piano di formazione e di sviluppo delle capacità del Montenegro per i controlli ufficiali relativi al benessere degli animali per il periodo 2026-2030. Esorta inoltre il Montenegro a progredire nell'allineamento al nuovo regolamento del 17 giugno 2026 relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità, che diventerà applicabile a partire dalla metà del 2028, e ad avviarne l'attuazione.

L'UE sottolinea che il Montenegro deve ancora allinearsi al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 relativo alle navi adibite al trasporto di bestiame, ai controlli ufficiali e ai punti di uscita, nonché al regolamento delegato (UE) 2023/842 sui controlli ufficiali relativi al benessere degli animali sulle navi adibite al trasporto di bestiame, e invita il paese ad allineare la sua legislazione entro il quarto trimestre del 2026, come previsto. L'UE rileva che sono ancora necessari miglioramenti in relazione all'attuazione coerente delle norme in materia di benessere degli animali durante il trasporto, negli allevamenti e al momento della macellazione. Occorrono sforzi a livello di applicazione e di controlli ufficiali basati sul rischio efficienti per quanto riguarda il benessere degli animali in tale ambito, anche garantendo che il personale responsabile del benessere degli animali sia in numero sufficiente e formato. L'UE esorta pertanto il Montenegro ad attuare debitamente il suo piano di formazione e di sviluppo delle capacità per i controlli ufficiali relativi al benessere degli animali per il periodo 2026-2030, al fine di raggiungere un livello sufficiente di attuazione entro la data di adesione. L'UE invita il Montenegro a presentare due volte all'anno, fino all'adesione, relazioni sull'effettiva attuazione di tale piano.

L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro e dei progressi compiuti nella registrazione degli stabilimenti pertinenti e nell'identificazione e registrazione degli animali. Invita il Montenegro ad affrontare con urgenza le eventuali carenze rimanenti nella registrazione degli stabilimenti che detengono animali, nel riconoscimento di determinati stabilimenti che detengono animali e nell'identificazione e registrazione degli animali, elementi necessari per l'effettuazione dei controlli a tutti i livelli, compresa la gestione delle malattie. Sottolinea l'importanza di giungere, al momento dell'adesione, alla piena conformità all'*acquis* in questo settore.

L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro in merito alla legislazione zootecnica e sottolinea l'importanza di conseguire il pieno allineamento all'*acquis* in questo settore, ad esempio al regolamento (UE) 2016/1012, al momento dell'adesione del paese all'UE.

L'UE rileva che le suddette misure **soddisfano i requisiti del secondo e del terzo parametro di chiusura** stabiliti nella posizione comune dell'UE (AD 17/16 CONF-ME 8/**16**), secondo i quali il Montenegro deve dimostrare di disporre delle capacità per attuare pienamente l'*acquis* per il presente capitolo, e di essere in grado di attuare tale *acquis*, al momento della sua adesione all'UE. L'UE esorta il Montenegro a riferire periodicamente in merito agli sviluppi e alle misure adottate per quanto riguarda l'applicazione in relazione ai controlli ufficiali e sottolinea che il Montenegro dovrebbe continuare a garantire l'attuazione in questo ambito al momento dell'adesione all'UE.

Immissione sul mercato di alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale

Per quanto riguarda la **sicurezza biologica**, l'UE accoglie con favore l'adozione da parte del Montenegro, nel febbraio 2026, della legge sulla gestione e la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale. Accoglie inoltre con favore l'adozione da parte del Montenegro, nel maggio 2026, del regolamento sull'igiene degli alimenti e l'adozione, prevista per il quarto trimestre del 2026, del regolamento sui requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro sulle norme di igiene alimentare e sui progressi compiuti nella valutazione degli stabilimenti di produzione di alimenti e mangimi di origine animale e non animale. L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro sulle norme specifiche in materia di prodotti di origine animale e sui progressi realizzati nell'ulteriore allineamento all'*acquis* in questo settore.

L'UE prende atto del piano per la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (piano sui sottoprodotti di origine animale), aggiornato da ultimo nell'aprile 2026. Nell'ambito del piano sui sottoprodotti di origine animale, il Montenegro si è impegnato a creare, entro la data di adesione, un sistema per la raccolta e lo smaltimento sicuri di tali sottoprodotti conforme alle norme dell'UE, che prevede la costruzione di siti di sotterramento, centri di raccolta e il trasporto dei pertinenti sottoprodotti di origine animale verso i paesi vicini. Il Montenegro si è inoltre impegnato a costruire un impianto di trasformazione per taluni sottoprodotti di origine animale entro il 1º gennaio 2031. L'UE sottolinea che il paese proseguirà gli sforzi per attuare il piano sui sottoprodotti di origine animale, prestando particolare attenzione alle rimanenti questioni relative all'attuazione che riguardano la cooperazione con altri paesi della regione sull'eventuale esportazione di taluni sottoprodotti di origine animale dal Montenegro. L'UE si aspetta che il Montenegro presenti, prima dell'adesione, relazioni sull'attuazione del piano per la gestione dei sottoprodotti di origine animale e, successivamente, relazioni sulla costruzione di un impianto di trasformazione almeno due volte all'anno fino al febbraio 2031. L'UE seguirà da vicino i progressi compiuti nell'istituzione del sistema per la raccolta e lo smaltimento sicuri dei sottoprodotti di origine animale, compresi la categorizzazione e il monitoraggio di tutti gli stabilimenti che trattano alimenti e sottoprodotti. L'UE constata inoltre le azioni intraprese dal Montenegro per adeguare i suoi stabilimenti per i prodotti di origine animale. Prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro e dei progressi compiuti e continuerà a monitorare i progressi dell'allineamento nel settore dei sottoprodotti di origine animale.

Le misure presentate dal Montenegro **soddisfano il requisito del primo parametro di chiusura** stabilito nella posizione comune dell'UE (AD 17/16 CONF-ME 8), secondo il quale il Montenegro deve dimostrare di disporre delle capacità per attuare pienamente l'*acquis* per il presente capitolo, e di essere in grado di attuare tale *acquis*, al momento della sua adesione all'UE. Nel contempo, l'UE sottolinea l'importanza di affrontare le carenze individuate entro la data di adesione e invita il Montenegro ad accelerare il processo di adeguamento dei suoi stabilimenti.

L'UE sottolinea che l'applicazione di misure di flessibilità a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004 non dovrebbe portare a disparità nelle condizioni di concorrenza, che potrebbero incidere indirettamente sul corretto funzionamento del mercato interno. Tali misure dovrebbero rimanere proporzionate e debitamente giustificate e non dovrebbero essere utilizzate per affrontare le carenze strutturali, ritardare gli investimenti necessari o autorizzare stabilimenti che non rispettano i requisiti essenziali in materia di igiene.

Si ricorda inoltre al Montenegro che, al momento dell'adesione, qualsiasi norma tecnica nazionale adottata in questo settore sarà soggetta alla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 (TRIS). Tale procedura garantisce la trasparenza e consente all'UE e agli Stati membri di valutare se i progetti di misure nazionali possano creare ostacoli ingiustificati al mercato interno.

Per quanto riguarda le **norme di sicurezza alimentare** e le norme specifiche, l'UE accoglie con favore l'adozione, nell'aprile 2026, del regolamento montenegrino sui materiali a contatto con gli alimenti e prende atto del piano del Montenegro di modificare, entro il quarto trimestre del 2026, la sua legislazione in materia di additivi alimentari, enzimi, integratori alimentari, nuovi alimenti e aromi. Per quanto concerne i contaminanti, l'UE accoglie con favore l'adozione, nel maggio 2026, del regolamento del Montenegro relativo ai livelli massimi di contaminanti. L'UE incoraggia il Montenegro a proseguire il processo di allineamento all'*acquis* e la sua effettiva attuazione e a garantire la necessaria capacità amministrativa e di controllo.

PUBLIC

L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro sulle norme di sicurezza alimentare riguardanti gli alimenti surgelati e le radiazioni ionizzanti. Incoraggia il Montenegro a proseguire il processo di allineamento all'*acquis* e la sua effettiva attuazione e a garantire la necessaria capacità amministrativa e di controllo.

L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro sulle norme specifiche relative ai mangimi che riguardano gli additivi per mangimi, i mangimi composti, le materie prime per mangimi, le sostanze indesiderabili, taluni prodotti usati nell'alimentazione animale e i mangimi medicati. L'UE incoraggia il Montenegro a proseguire il processo di allineamento all'*acquis* e la sua effettiva attuazione e a garantire la necessaria capacità amministrativa e di controllo.

Politica fitosanitaria

Per quanto riguarda la sanità delle piante e il materiale riproduttivo vegetale, l'UE accoglie con favore l'adozione, nel marzo 2026, della legge montenegrina sulla protezione fitosanitaria, con cui il paese si allinea al regolamento (UE) 2016/2031, che costituisce il quadro giuridico per l'istituzione di un sistema fitosanitario. L'UE incoraggia il Montenegro a fornire regolarmente informazioni sugli sviluppi legislativi ed esorta il paese a proseguire l'attuazione del diritto derivato e terziario, in particolare per quanto riguarda l'elenco degli organismi nocivi da quarantena e le prescrizioni per l'importazione, i programmi d'indagine pluriennali nonché le relazioni annuali d'indagine, al fine di garantire l'individuazione precoce e l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'UE, come pure un sistema di passaporto delle piante funzionante, per assicurare che le piante siano spostate conformemente alle prescrizioni applicabili in Montenegro.

L'UE si aspetta che il Montenegro completi lo sviluppo del nuovo sistema di informazione fitosanitaria per la registrazione, l'analisi e la condivisione dei dati raccolti nell'ambito dei controlli ufficiali e delle misure di sorveglianza entro il quarto trimestre del 2026. L'UE sottolinea che il sistema di informazione fitosanitaria dovrebbe essere pienamente operativo e utilizzato efficacemente a sostegno dei controlli ufficiali e delle misure di sorveglianza.

PUBLIC

A tale riguardo, l'UE prende atto dell'intenzione del Montenegro di presentare il programma d'indagine pluriennale per il periodo 2027-2037 entro il 31 ottobre 2026 e di rivedere i pertinenti codici normativi per eliminare eventuali duplicazioni esistenti con la legge sulla protezione fitosanitaria in relazione ai piani di emergenza per organismi nocivi specifici e ai passaporti delle piante. L'UE sottolinea inoltre l'importanza di presentare, adottare e attuare effettivamente, in maniera tempestiva, il programma d'indagine pluriennale per il periodo 2027-2037.

Per quanto riguarda la qualità delle sementi e di altro materiale riproduttivo vegetale, compresi i materiali forestali di moltiplicazione, l'UE prende atto dei progressi compiuti dal Montenegro e delle misure adottate per allineare e attuare il diritto derivato e terziario in questo settore. È di particolare importanza che il Montenegro disponga di un sistema funzionante di certificazione e controllo delle sementi e di altro materiale riproduttivo vegetale. L'UE sottolinea che il Montenegro deve inoltre essere pronto ad applicare i rispettivi protocolli per l'esame delle nuove varietà, allinearsi alle norme dell'UE sulle procedure di registrazione delle varietà e disporre di centri di esame incaricati dall'UCVV (Ufficio comunitario delle varietà vegetali), o avere accesso ai centri di esame di altri Stati membri, per effettuare controlli delle varietà.

Inoltre, nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, l'UE si aspetta che il Montenegro disponga di un sistema funzionante per l'ammissione di materiale di base e per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione derivati da commercializzare conformemente alle rispettive norme dell'UE. In tutti questi settori il Montenegro deve garantire un sistema efficace di sorveglianza ufficiale degli operatori professionali. L'UE prende atto delle informazioni fornite dal Montenegro in merito alla sua adesione all'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (*International Union for the Protection of New Varieties of Plants* – UPOV).

Per quanto riguarda i pesticidi, l'UE accoglie con favore l'adozione, nell'aprile 2026, della nuova legge sui prodotti fitosanitari (*Plant Protection Products* – PPP), in linea con il regolamento (CE) n. 396/2005, e osserva che in Montenegro non vi è alcuna produzione di prodotti fitosanitari. L'UE esorta il Montenegro a migliorare il suo sistema per il rilascio delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari e/o per il riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni rilasciate da altri Stati membri dell'UE, in linea con il regolamento (CE) n. 1107/2009, e per il monitoraggio dei residui di antiparassitari negli alimenti e nei mangimi. Esorta inoltre il Montenegro a creare, entro la data di adesione, le capacità istituzionali per l'attuazione di tali sistemi dell'UE, sotto forma di una struttura che sia la più appropriata per il Montenegro.

Per quanto riguarda i laboratori, l'UE prende atto dell'intenzione del Montenegro di designare laboratori nazionali di riferimento entro dicembre 2026 per quelli situati nel territorio del Montenegro ed entro giugno 2027 per quelli situati in uno Stato membro dell'UE. Esorta il Montenegro a collaborare con i laboratori accreditati per le valutazioni della formulazione dei PPP e ad attuare le raccomandazioni dell'analisi delle lacune delle strutture di laboratorio del CETI in relazione ai residui di antiparassitari e alle formulazioni dei prodotti fitosanitari in Montenegro, in linea con il regolamento (UE) 2017/625.

L'UE incoraggia il Montenegro a garantire la continuità e l'ulteriore sviluppo del suo quadro strategico sull'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari al di là dell'attuale piano d'azione nazionale per il periodo 2021-2026, in linea con la direttiva 2009/128/CE.

Per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati, l'UE rileva gli sforzi compiuti dal Montenegro ed esorta il paese ad assicurare che le sue strutture amministrative consentano l'effettiva attuazione del sistema nella pratica. Sottolinea la necessità che il Montenegro garantisca, entro la data di adesione, il pieno allineamento all'*acquis* dell'UE in materia di organismi geneticamente modificati, comprese l'attuazione e l'applicazione, in particolare per quanto riguarda le capacità amministrative, istituzionali, tecniche e di laboratorio per garantirne l'effettiva attuazione. Prende atto dell'intenzione del Montenegro di concludere accordi con i laboratori nazionali degli Stati membri dell'UE per i test OGM.

Per quanto riguarda gli accordi fitosanitari internazionali nei settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, prima dell'adesione il Montenegro deve adottare le misure necessarie per garantire l'allineamento alla posizione dell'Unione.

PUBLIC

L'UE prende atto della richiesta del Montenegro di un periodo transitorio fino al 31 agosto 2030 per gli stabilimenti dei settori delle carni, del latte, delle uova e del pesce che non saranno conformi ai requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 il giorno dell'adesione del paese all'UE. L'UE ritiene che il periodo transitorio richiesto sia accettabile, ma sottolinea che durante tale periodo i prodotti provenienti dagli stabilimenti in questione non sarebbero immessi sul mercato degli altri Stati membri e sarebbero immessi unicamente sul mercato montenegrino e sui mercati dei paesi terzi in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002. L'UE rileva inoltre che tale misura può valere unicamente per i requisiti strutturali e gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 e che tali stabilimenti non sarebbero autorizzati a scambiare i loro prodotti con altri Stati membri dell'UE. Il periodo transitorio non deve oltrepassare il 31 agosto 2030 e deve applicarsi solo a un numero chiaramente definito e limitato di stabilimenti che necessitano di più tempo per portare a termine il processo di adeguamento. Al termine del periodo transitorio gli stabilimenti non conformi devono cessare le loro attività. Per garantire una segregazione e una tracciabilità efficaci, i prodotti provenienti da tali stabilimenti dovranno recare un marchio di identificazione specifico, da definire e applicare con sufficiente anticipo rispetto all'adesione.

PUBLIC

L'UE prende atto della richiesta del Montenegro di un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2030, per la fornitura di latte crudo non conforme ai requisiti in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. L'UE ritiene che il periodo transitorio richiesto sia accettabile, ma sottolinea che durante tale periodo i prodotti derivati dal latte crudo non sarebbero immessi sul mercato degli altri Stati membri e sarebbero immessi unicamente sul mercato montenegrino e sui mercati dei paesi terzi in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002. L'UE sottolinea che la conformità degli stabilimenti all'*acquis* è di fondamentale importanza per assicurare il funzionamento del mercato interno e garantire un elevato livello di protezione. Durante questo periodo, il latte proveniente da tali aziende non conformi deve essere raccolto separatamente e utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti lattiero-caseari la cui immissione sul mercato è limitata al territorio del Montenegro o ai mercati di paesi terzi conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002. Per garantire una segregazione e una tracciabilità efficaci, tali prodotti devono recare un marchio di identificazione specifico, da definire e applicare con sufficiente anticipo prima dell'adesione. L'UE ricorda che il Montenegro comunicherà a tempo debito, prima dell'adesione, il numero di stabilimenti interessati da entrambi i periodi transitori. Inoltre, l'UE sottolinea che il Montenegro comunicherà, almeno un anno prima dell'adesione, le misure di tracciabilità e i marchi di identificazione dei prodotti interessati.

PUBLIC

L'UE invita il Montenegro a continuare a dimostrare progressi nell'allineamento al pertinente *acquis* dell'UE e nell'attuazione dello stesso. In particolare, tale obiettivo può essere garantito solo quando gli allevamenti o le aziende avranno ottenuto ufficialmente lo status di indenne da malattia per la tubercolosi e la brucellosi bovine. Il conseguimento di tale status costituisce pertanto una condizione essenziale e sine qua non per l'immissione sul mercato di latte crudo, anche nei casi in cui i prodotti non conformi siano limitati al mercato interno. Le deroghe, le pratiche tradizionali, i regimi di prove o le disposizioni transitorie non possono sostituire tale requisito. In tale contesto, l'efficace attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per la brucellosi e la tubercolosi, sarà essenziale per garantire progressi verso la conformità all'*acquis* dell'UE.

* * *

Considerato quanto precede, l'UE rileva che in questa fase **il presente capitolo non richiede ulteriori negoziati**.

Il controllo dei progressi compiuti nell'allineamento all'*acquis* dell'UE e nella sua attuazione continuerà in tutto l'arco dei negoziati. L'UE sottolinea che seguirà con particolare attenzione tutte le questioni specifiche summenzionate al fine di accertarsi della capacità amministrativa del Montenegro, della sua capacità di attuare e applicare l'*acquis* relativo a questo capitolo e del completamento dell'allineamento legislativo. Particolare attenzione deve essere prestata ai nessi tra il presente capitolo e altri capitoli di negoziato. La valutazione finale della conformità della legislazione del Montenegro rispetto all'*acquis* dell'UE e della sua capacità di attuazione potrà avvenire solo in una fase successiva dei negoziati. In aggiunta a tutte le informazioni eventualmente richieste dall'UE per i negoziati sul presente capitolo, che devono essere fornite alla conferenza, l'UE invita il Montenegro a trasmettere regolarmente al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni scritte particolareggiate in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dell'*acquis* e nel rafforzamento della sua capacità amministrativa.

PUBLIC

Considerato quanto precede, l'UE ritornerà, se necessario, sul presente capitolo a tempo debito.

L'UE rileva che il Montenegro, nella sua posizione di negoziato AD 4/16 REV 1 CONF-ME 3 e nel relativo addendum AD 59/26 CONF-ME 23, accetta l'*acquis* per il capitolo 12 in vigore al 30 giugno 2026 e dichiara di essere pronto ad attuarlo entro la data di adesione all'Unione europea, tranne per i settori per i quali ha chiesto un periodo transitorio.

Inoltre, l'UE ricorda che tra il 30 giugno 2026 e la data di adesione potrà esserci un nuovo *acquis*.

PUBLIC

ALLEGATO II

del progetto riveduto di posizione comune sul capitolo 12

(Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria)

Allegato giuridico

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Montenegro e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

PARTE [XXX]

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

TITOLO [XX] – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo [XX]

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Montenegro a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, esse sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate entro tre anni dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.

PUBLIC

ALLEGATO [XX]

Elenco di cui all'articolo [XX] dell'atto di adesione: misure transitorie

[X]. SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. STABILIMENTI (CARNI, LATTE, PESCE E UOVA)

32004 R 0852: Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

1. Fino al 31 agosto 2030, alle condizioni di cui ai punti da 3 a 6, i requisiti strutturali di cui in appresso non si applicano agli stabilimenti montenegrini nei settori delle carni, del latte, del pesce e delle uova riportati nell'elenco di cui al punto 2:

 a) regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio:

 – allegato II, capitolo II;

 b) regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio:

 – allegato III, sezione I, capitoli II e III;

 – allegato III, sezione II, capitoli II e III;

PUBLIC

– allegato III, sezione V, capitolo I;

– allegato III, sezione VIII, capitolo III;

– allegato III, sezione IX, capitoli I e II;

– allegato III, sezione X, capitoli I e II.

2. Con debito anticipo prima dell'adesione, la Commissione stila l'elenco degli stabilimenti di cui al punto 1. Tale elenco è reso pubblico e comprende la denominazione e l'indirizzo di ciascuno stabilimento.

3. I prodotti provenienti da detti stabilimenti sono immessi unicamente sul mercato nazionale montenegrino o sui mercati di paesi terzi secondo la pertinente normativa dell'Unione o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti in Montenegro ugualmente disciplinati dal punto 1, indipendentemente dalla data di commercializzazione.

4. I prodotti provenienti da tali stabilimenti recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. Una descrizione precisa dei diversi bolli sanitari o marchi di identificazione è comunicata alla Commissione al più tardi un anno prima della data di adesione.

5. Le autorità competenti del Montenegro provvedono affinché i bolli sanitari o i marchi di identificazione di cui al punto 4 siano utilizzati esclusivamente per i prodotti cui sono destinati e siano protetti dall'uso fraudolento o non autorizzato.

6. I punti 3 e 4 si applicano inoltre a tutti i prodotti provenienti da stabilimenti integrati per la trasformazione di carni, latte, prodotti ittici o uova se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta al punto 1.

PUBLIC

7. Il Montenegro mantiene sotto costante osservazione l'attuazione del programma nazionale per l'adeguamento degli stabilimenti e fornisce alla Commissione un piano semestrale dei progressi realizzati al riguardo. Il Montenegro provvede a elaborare un piano di adeguamento per ciascuno di tali stabilimenti corredato di un calendario di messa in conformità ai requisiti strutturali e a metterlo, su richiesta, a disposizione della Commissione.

8. Il Montenegro garantisce che gli stabilimenti che alla data di adesione non si siano pienamente conformati all'*acquis* dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, tranne qualora siano contemplati dalla misura transitoria in questione, cessino le attività.

9. La Commissione può adottare norme di attuazione dettagliate per garantire il corretto funzionamento del suddetto regime transitorio secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II. TRASFORMAZIONE DI LATTE NON CONFORME

32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

1. Fino al 31 dicembre 2030 gli stabilimenti di trasformazione lattiero-casearia del Montenegro possono ricevere forniture di latte crudo non conforme ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Fino al 31 dicembre 2030 gli stabilimenti di trasformazione lattiero-casearia del Montenegro possono continuare a trasformare latte sia conforme che non conforme sulla stessa linea di produzione, a condizione che il latte conforme e il latte non conforme siano mantenuti separati, dal punto di raccolta fino alla fase del prodotto finale, in azienda e nelle fasi di trasporto, ricevimento, magazzinaggio e trasformazione, e che tale trasformazione sia effettuata in cicli di produzione separati dopo la trasformazione del latte conforme, sia segregata e soggetta a procedure volte a garantire che non si verifichino contaminazioni reciproche.

PUBLIC

3. Fatto salvo il punto 1, gli stabilimenti di trasformazione lattiero-casearia rispettano le prescrizioni dell'Unione applicabili agli stabilimenti, compresa l'attuazione dei principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (*Hazard Analysis and Critical Control Point* – HACCP) di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, e dimostrano la loro capacità di soddisfare le condizioni seguenti, anche identificando la linea di produzione e i cicli di produzione separati utilizzati per la trasformazione del latte non conforme.

I gestori di detti stabilimenti:

a) garantiscono l'effettiva separazione del latte conforme e non conforme, dalla fase della raccolta a quella del prodotto finale, in azienda e nelle fasi di trasporto, ricevimento, magazzinaggio, trasformazione e distribuzione dei prodotti finali, e anche mediante percorsi di raccolta del latte separati, il magazzinaggio e il trattamento separati del latte conforme e non conforme, un imballaggio e un'etichettatura specifici per i prodotti derivati da latte non conforme e il magazzinaggio separato di tali prodotti;

b) stabiliscono procedure intese a garantire la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti, compresa la registrazione documentale dei movimenti dei prodotti, nonché la responsabilità per il latte crudo conforme e non conforme e la corrispondenza del latte conforme e non conforme con le categorie e le quantità dei prodotti ottenuti;

c) garantiscono che tutto il latte crudo non conforme sia sottoposto a un trattamento termico a una temperatura di almeno 71,7ºC per 15 secondi o a un altro trattamento che consegua un livello di sicurezza equivalente;

d) provvedono affinché i bolli sanitari o i marchi di identificazione di cui al punto 6 siano utilizzati esclusivamente per i prodotti cui sono destinati e siano protetti dall'uso fraudolento o non autorizzato.

PUBLIC

4. Le autorità competenti del Montenegro:

 a) provvedono affinché il gestore o il responsabile di ciascuno stabilimento interessato prenda tutte le misure necessarie per assicurare la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte;

 b) effettuano test e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte; e

 c) effettuano test in laboratori riconosciuti su tutte le materie prime e i prodotti finiti per verificarne la conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, compresi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.

5. I prodotti lattiero-caseari derivati da latte non conforme possono solamente:

 a) essere immessi sul mercato nazionale del Montenegro a prescindere dalla data di commercializzazione; oppure

 b) essere immessi sui mercati di paesi terzi conformemente alla pertinente normativa dell'Unione.

6. I prodotti lattiero-caseari derivati da latte non conforme recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004. Una descrizione precisa di tale marchio è comunicata alla Commissione al più tardi un anno prima della data di adesione.

7. I prodotti a base di latte crudo conforme trasformato su una linea di produzione separata possono essere commercializzati come prodotti conformi purché siano soddisfatte tutte le condizioni relative alla separazione delle linee di produzione.

PUBLIC

8. Il Montenegro garantisce la graduale conformità del latte crudo ai requisiti dell'UE applicabili, monitora costantemente l'attuazione del programma nazionale per il miglioramento della qualità del latte crudo e presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti nell'adeguamento delle aziende lattiero-casearie al regolamento (CE) n. 853/2004.

La prima relazione annuale deve essere presentata alla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2028 e la seconda al più tardi entro il 31 dicembre 2029. Per tali relazioni deve essere utilizzato il seguente modulo.

Regione	Numero totale di aziende lattiero-casearie 31.12.2028	Numero di aziende lattiero-casearie con latte non conforme* 31.12.2028	% di aziende non conformi* rispetto al totale 31.12.2028	Volume totale di latte non conforme 31.12.2028	% del volume totale di latte non conforme 31.12.2028	Numero totale di aziende lattiero-casearie 31.12.2029	Numero di aziende lattiero-casearie con latte non conforme* 31.12.2029	% di aziende non conformi* rispetto al totale 31.12.2029	Volume totale di latte non conforme 31.12.2029	% del volume totale di latte non conforme 31.12.2029

* La conformità si riferisce alla conformità ai limiti massimi applicabili per la carica batterica totale e la conta delle cellule somatiche, determinate utilizzando la media geometrica mobile relativa ai pertinenti periodi di valutazione di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 3, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 853/2004. In base a tale disposizione, la conformità per il latte vaccino crudo è valutata utilizzando una media geometrica mobile su un periodo di due mesi (con almeno due campioni al mese) per la carica batterica totale e una media geometrica mobile su un periodo di tre mesi (con almeno un campione al mese) per la conta delle cellule somatiche.

PUBLIC

9. Il Montenegro provvede affinché la consegna di latte crudo non conforme a tali requisiti cessi al più tardi entro il 31 dicembre 2030.

10. La Commissione può adottare norme di attuazione dettagliate intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio secondo la procedura di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

PUBLIC